

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 944

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2006

Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di istituire una nuova provincia nell'area meridionale del Lazio, con capoluogo Cassino-Formia-Sora, si pone in linea con il processo di decentramento delle funzioni amministrative e con i principi che ne governano l'allocatione: sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, cui la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, ha conferito rango costituzionale.

Già con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta dettava in maniera compiuta «i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province» (come testualmente recitava l'articolo 1, comma 1), si sono mossi i primi passi in direzione di un rafforzamento del ruolo e degli ambiti di competenza degli enti locali. Tale processo devolutivo è stato quindi oggetto di una forte accelerazione da parte delle cosiddette leggi Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché decreto legislativo di attuazione 31 marzo 1998, n. 112) e, da ultimo, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'ordinamento delle autonomie è stato infine profondamente innovato dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, che hanno notevolmente rafforzato i poteri e le funzioni degli enti territoriali. In particolare, il nuovo articolo 114 della Costituzione stabilisce che le province, assieme ai comuni, alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato, costituiscono l'ordinamento della Repubblica.

Gli enti locali sono qualificati come «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione»; i successivi articoli 117, 118 e 119 ne esal-

tano il nuovo ruolo istituzionale, con l'attribuzione della titolarità di funzioni amministrative proprie, il conferimento di potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di tali funzioni, il riconoscimento di piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (cosiddetta legge La Loggia), ha integrato, in attuazione delle citate disposizioni costituzionali, la disciplina in materia di potestà normativa degli enti locali (articolo 4) e in materia di esercizio delle funzioni amministrative (articolo 7).

Occorre poi evidenziare che la prossima istituzione della città metropolitana di Roma o Roma capitale (articolo 114, terzo comma, della Costituzione) potrebbe determinare un riassetto degli attuali confini delle circoscrizioni provinciali della regione Lazio. L'attuale contesto normativo, quindi, esalta e rafforza le ragioni specifiche che rendono pressante l'esigenza di istituire una nuova provincia nell'area meridionale del Lazio, con capoluogo Cassino-Formia-Sora, ragioni che si fondano su un'antica e radicata omogeneità sociale, economica e culturale della popolazione dei comuni compresi nel territorio dell'istituenda provincia.

Un breve *excursus* storico mostra come gli elementi di contiguità e coesione, non solo geografica, del territorio dell'istituenda provincia sono stati rafforzati dalla precedente organizzazione amministrativa: quella risalente al periodo delle antiche Terre di san Benedetto e, successivamente, al Regno delle Due Sicilie, che era tesa a valorizzare le peculiarità derivanti dalla collocazione mediana

tra le due grandi macro-aree di Roma e Napoli.

Dopo l'Unità d'Italia, i comuni del Basso Lazio furono inclusi - coerentemente - nella vasta provincia di Terra di Lavoro, fino a quando, nel 1927, venne disposta la loro annessione alle neoistituite province di Latina (allora denominata Littoria) e Frosinone. La configurazione territoriale in senso «longitudinale» di queste ultime, e la posizione dei relativi capoluoghi ad una distanza considerevole (talora superiore ai 100 chilometri) dalla maggior parte dei comuni del Lazio meridionale, hanno determinato scelte politico-amministrative troppo spesso sbilanciate in favore delle aree settentrionali della provincia, anche per effetto della forza centripeta esercitata dal grande polo romano. L'azione amministrativa, quindi, a causa dell'insufficiente prossimità rispetto alle aree di riferimento, è stata esercitata - inevitabilmente - con sacrificio di quei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui dovrebbe ispirarsi. Si è empiricamente riscontrata, inoltre, una marginalità evidente nella ripartizione degli investimenti, delle infrastrutture e nella localizzazione dei servizi, che si è tradotta in un fattore di arretratezza economica.

La provincia di Cassino-Formia-Sora sarebbe certamente in grado di ricomporre ad unità e di valorizzare adeguatamente i suddetti fattori di omogeneità.

Come emerge da numerosi studi - ed in particolare da quello del Censis realizzato nel maggio del 2002 per conto del comune di Cassino - il Lazio meridionale è infatti dotato di strutture socioeconomiche che esercitano una forza di attrazione nei confronti dei territori limitrofi e costituiscono momenti di integrazione e complementarità.

Basti pensare, per quel che riguarda in particolare la città di Cassino, alla presenza dell'Abbazia di Montecassino, dell'Università, del Tribunale, dello stabilimento Fiat, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'Ufficio del registro, dell'Ufficio dell'area territoriale polifunzionale della regione

Lazio (ex Genio civile), della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale e di numerosi istituti scolastici superiori.

L'istituzione e il successivo sviluppo dell'Università, che è vicina ai 15.000 iscritti, poi, hanno segnato un ulteriore e fondamentale fattore di «affluenza» verso Cassino per tutti i comuni del Lazio meridionale oltre a quelli dell'alta provincia di Caserta in Campania, della provincia di Isernia in Molise e della Marsica in Abruzzo.

In breve, i pubblici uffici, i servizi sanitari, scolastici, commerciali, culturali presenti, oltre che a Cassino, anche a Formia e Sora (quest'ultima già sede di polo didattico dell'Università di Cassino, mentre la prima è destinata a diventarlo), determinano altrettante «aree del vivere insieme» che necessitano - con urgenza - di un coordinamento amministrativo, inteso sia come raccordo tra i comuni e l'ente regionale, sia come diretta promozione di interventi sul territorio. Si renderebbe in tal modo possibile un'attività di programmazione volta a favorire lo sviluppo economico ed in particolare quello turistico, una delle molte potenzialità inespresse della nostra terra.

A tal fine, si potrà adeguatamente intervenire nel settore strategico della viabilità, dando luogo a quella rete di infrastrutture assolutamente necessarie per favorire un organico sviluppo in tutti i settori dell'economia locale, come il turismo, l'industria, l'agricoltura. L'istituzione di un nuovo ente provinciale nell'area meridionale del Lazio corrisponde a un'aspirazione antica: è stata oggetto, infatti, in passato, di numerose proposte di legge, la prima delle quali risalente addirittura al 1956.

A differenza di queste ultime, la presente iniziativa è stata preceduta da una fase procedimentale tesa a coinvolgere tutte le amministrazioni territoriali interessate, in modo tale da avviare l'*iter* parlamentare con il più ampio consenso dei cittadini e dei sog-

getti istituzionali che ne rappresentano la volontà.

In particolare l'Amministrazione comunale di Cassino, in base alla procedura dettata dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, dall'articolo 21, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge regionale 5 novembre 1991, n. 73, ha assunto formalmente, con delibera del Consiglio comunale

n. 11/3 del 6 marzo 2003, l'iniziativa diretta all'istituzione di una nuova provincia nel Lazio meridionale.

A tale delibera hanno aderito contestualmente 34 fra i 63 comuni elencati all'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, con altrettante delibere inviate alla regione Lazio ai fini della espressione del parere richiesto dal citato articolo 133, primo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'ambito della regione Lazio è istituita la provincia di Cassino-Formia-Sora, con capoluogo Cassino-Formia-Sora.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Cassino-Formia-Sora è costituita dai comuni di Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Isola del Liri, Itri, Minturno, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

Art. 2.

1. Le province di Frosinone e Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia di Cassino-Formia-Sora.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi delle province di Frosinone e Latina.

4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Frosinone, Latina e Cassino-Formia-Sora, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Cassino-Formia-Sora degli

uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali, e segnatamente della struttura multipolare della provincia.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 2, delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere, sentiti i Ministri interessati, alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Cassino-Formia-Sora, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Frosinone e di Latina, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento, in propor-

zione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della nuova provincia ed il 10 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province interessate concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Cassino-Formia-Sora dal bilancio della province di Frosinone e di Latina.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Frosinone e di Latina, e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Cassino-Formia-Sora.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Cassino-Formia-Sora a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.